Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 11 agosto 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1255.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 384 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione;

la scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica;

la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva che conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva (con orientamenti di: sanità pubblica, igiene e tecnica ospedaliera, igiene del lavoro, igiene e medicina scolastica, laboratorio);

la scuola di specializzazione in oculistica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia e conferisce il diploma di specialista in oftalmologia;

la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

L'art. 385, relativo all'ordinamento delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel modo seguente:

L'ordinamento della scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, è soppresso e sostituito nel modo seguente:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione dell'Università degli studi di Padova e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata dei corsi di studio è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo di allievi è di trentacinque per anno di corso e complessivamente di centocinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

3) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
4) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
6) anestesiologia (I);
7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) anestesiologia (II);
2) terapia antalgica;
3) rianimazione (I);
4) esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) rianimazione (II);
2) tecniche speciali di anestesia;
3) tecniche speciali di rianimazione;
4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
5) esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame va vostenuto alla fine di ognuno dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su di un argomento attinente alla specializzazione.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 6 per anno di corso e complessivamente di 30 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
anatomia patologica generale (biennale) I;
diagnostica radiologica e nucleare generale;
anestesiologia;
clinica pediatrica (biennale) I;
patologia e clinica chirurgica generale (biennale) I.

2° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica generale (biennale) II;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) I;
anatomia patologica generale (biennale) II;
diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;
clinica pediatrica (biennale) II.

3° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) I;
endocrinologia pediatrica;
tecnica chirurgica generale;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) II;
chirurgia neonatale.

4° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) II;
neurochirurgia pediatrica;
tecnica chirurgica pediatrica;
ortopedia pediatrica;
chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica.

5° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) III;
otorinolaringoiatria pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica;
urologia pediatrica.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia pediatrica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia plastica è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica

La scuola di specializzazione in chirurgia plastica ha sede presso l'istituto di chirurgia plastica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 6 per anno di corso e complessivamente di 30 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami scritti ed orali.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia, con particolare riguardo al capo, collo, arti superiore e inferiore, organi genitali;
patologia generale (infezioni, flogosi, immunità, etiopatogenesi delle malformazioni congenite, neoplasie maligne e benigne);
anatomia e istopatologia, con particolare riferimento alla malattia-ustione e alle neoplasie maligne e benigne;
anestesiologia e rianimazione: concetti generali;
patologia secondaria;
guarigione delle ferite;
principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilità, emostasi);
trapianti (biennale) I;
autoinnesti: indicazioni per l'utilizzazione terapeutica di cute, derma, grasso, fascia, cartilagine, ossa, tendini, segmenti nervosi e tessuti compositi;
semeiologia del sistema nervoso periferico.

2° *Anno*:

anatomia chirurgica;
tecniche e procedure operatorie in chirurgia generale e in chirurgia plastica;
trapianti (biennale) II;
omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli aspetti genetici e immunitari);
tipizzazione dei tessuti;
utilizzazione clinica degli omoinnesti;
etero-innesti; estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
inserti non biologici: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
traumatologia dei tessuti molli;
traumi complessi interessanti cute, tessuti molli e ossa;
shock emorragico;
shock traumatico;
shock da ustione;
malattia-ustione: fisiopatologia e clinica (biennale) I.

3° *Anno*:

malattia-ustione: terapia medica e chirurgia (biennale) II;
lesioni da raggi;
elementi di chirurgia addominale;
elementi di otorinolaringoiatria;
elementi di stomatologia;
elementi di ortopedia generale;
dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) I;
elementi di genetica.

4° *Anno*:

metodologia chirurgica differenziale;
malformazioni congenite del volto, delle mani e degli organi genitali;
agenesie;
chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano;
trattamento chirurgico delle lesioni del v lto e delle fratture del massiccio facciale;
trattamento chirurgico delle deformità congenite e acquisite del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del palato, del pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare;
metodologia chirurgica differenziale applicata ai danni anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del 7°;
chirurgia d'urgenza;
dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) II;

5° *Anno*:

patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici;
elementi di chirurgia vascolare;
microchirurgia vascolare e nervosa;
elementi di criobiologia e crioterapia;
elementi di fisio-chinesiterapia;
problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica;
medicina legale e delle assicurazioni, con particolare riferimento alle deformità anatomiche e alle menomazioni funzionali di origine traumatica.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

E' fatto obbligo agli allievi del primo biennio a presenziare ad un minimo di 30 sedute operatorie per anno; gli allievi del 3°, 4° e 5° anno dovranno partecipare quali primi assistenti ad un numero di 50 interventi per anno.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia plastica, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene dell'Università e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 30 per anno di corso e complessivamente di 120 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;

b) igiene e tecnica ospedaliera;

c) igiene del lavoro;

d) igiene e medicina scolastica;

e) laboratorio.

Il piano di studi è il seguente:

I BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia ed immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitarie.

II BIENNIO

a) Orientamento di sanità pubblica

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) Orientamento di igiene del lavoro

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) Orientamento di igiene e medicina scolastica

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) Orientamento di laboratorio

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare.
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna università.

I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in neurochirurgia è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso l'istituto neurochirurgico e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 6 per anno di corso e complessivamente di 30 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica (quinquennale) I.

2° *Anno*:

neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurofisiologia clinica;
clinica neurochirurgica (quinquennale) II.

3° *Anno*:

neuroanestesia e rianimazione;
neuroradiologia (biennale) I;
neuropatologia;
clinica neurochirurgica (quinquennale) III.

4° *Anno*:

neuroradiologia (biennale) II;
neurotraumatologia;
tecniche operatorie (biennale) I;
clinica neurochirurgica (quinquennale) IV.

5° *Anno*:

neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurochirurgia infantile;
teniche operatorie (biennale) II;
clinica neurochirurgica (quinquennale) V.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in oculistica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, è integrato con l'aggiunta dei seguenti nuovi commi:

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

La durata del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Padova e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 16 per anno di corso e complessivamente di 64 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) elementi di genetica medica;

b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;

c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;

d) fisiologia ostetrica;

e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;

f) semeiotica e diagnostica ostetrica;

g) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;

h) lingua straniera (inglese) (quadriennale) I.

2° *Anno*:

a) semeiotica e diagnostica ginecologica;

b) operazioni ostetriche (biennale) I;

c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;

d) citologia ginecologica;

e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;

f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;

g) lingua straniera (inglese) (quadriennale) II.

3° *Anno*:

a) puericultura prenatale;

b) immunologia ostetrica e ginecologica;

c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;

d) operazioni ostetriche (biennale) II.

e) operazioni ginecologiche (biennale) I;

f) ostetricia e ginecologia forense;

g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;

h) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;

i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;

l) lingua straniera (inglese) (quadriennale) III.

4° *Anno*:

a) neonatologia;

b) urologia ginecologica;

c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;

d) chirurgia addominale;

e) operazioni ginecologiche (biennale) II;

f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;

g) lingua straniera (inglese) (quadriennale) IV.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso la cattedra di patologia medica I dell'Università di Padova e conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 15 per anno di corso e complessivamente di 60 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) I;
patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;
patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
immunologia clinica (complementare).

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) II;
clinica delle tubercolosi (triennale) I,
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) I;
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale;
medicina nucleare (complementare).

3° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) II;
clinica della tubercolosi (triennale) II;
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

4° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) III;
clinica della tubercolosi (triennale) III;
cardiologia (complementare);
malattie professionali dell'apparato respiratorio (complementare);
terapia intensiva pneumologica (complementare).

I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al IV anno) e da turni di internato, per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno superare una prova d'esame sulle materie del rispettivo anno.

Alla fine del IV anno gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia cardiaca istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n. 556, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia

La scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia ha sede presso la clinica chirurgica dell'Università di Padova - centro per le cardiopatie operabili, e conferisce il diploma di specialista in cardioangiochirurgia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 5 per anno di corso e complessivamente di 25 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia e teratologia;
2) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
3) patologia chirurgica generale;
4) fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio;
5) radiologia generale;
6) semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche;
7) principi di informatica medica;
8) elementi di ingegneria medica.

2° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
2) clinica chirurgica generale;
3) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
4) cardioangioradiologia (biennale) I;
5) semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche;
6) elementi di anestesia e rianimazione;
7) fisiopatologia respiratoria;
8) fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) I;
9) patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche.

3° *Anno*:

1) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;

2) cardioangioradiologia (biennale) II;

3) semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche;

4) semeiotica angiologica;

5) cardiologia medica (biennale) I;

6) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) I;

7) principi e tecniche della circolazione extra-corporea;

8) fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) II;

9) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) I.

4° *Anno*:

1) cardiologia medica (biennale) II;

2) angiologia medica;

3) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) II;

4) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;

5) terapia intensiva (biennale) I;

6) patologia e clinica cardiologica pediatrica;

7) cardiochirurgia pediatrica (biennale) I;

8) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) II.

5° *Anno*:

1) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) III;

2) terapia intensiva (biennale) II;

3) cardiochirurgia pediatrica (biennale) II;

4) assistenza meccanica cardiocircolatoria.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Alla fine del quinto anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra diplomando e direttore della scuola.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1978
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1978, n. **427**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 427. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un terreno con sovrastante fabbricato rurale di due piani fuori terra più sotto-tetto, situato nel comune di Gavardo (Brescia), località Monticelli, e distinto nel catasto terreni alla partita 2248 con i mappali 297, 299, 300 e 1935, di Ha 1.84.60, disposta dalla sig. Lucia Guatta, con atto pubblico 10 agosto 1977, n. 8009 di repertorio e n. 3424 di raccolta, a rogito dott. Giancarlo De Rossi, notaio in Gavardo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1978
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 154

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Casandrino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casandrino (Napoli), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1978.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 marzo 1978 — entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43 — la sezione di Napoli del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 30035 del 3 maggio 1978, diffidava il predetto consiglio comunale a deliberare il suddetto documento contabile entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della diffida stessa con l'esplicita avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, si sarebbe proceduto a norma del disposto dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il consiglio comunale si riuniva il 15 giugno u.s. con l'intervento di tutti i consiglieri, ai quali il sindaco, in apertura di seduta, ricordava la suindicata diffida rivolta dal comitato regionale di controllo ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 1978.

Ma, dopo ampia discussione, il bilancio, messo ai voti, veniva respinto con 12 voti contrari e 7 favorevoli.

La predetta sezione di controllo, pertanto, con atto n. 123 del 17 giugno u.s., ha nominato un commissario *ad acta* che, con deliberazione in data 29 giugno u.s., ha provveduto all'approvazione del suddetto bilancio.

Il prefetto di Napoli, allora ritenuto che nella fattispecie si è verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, di cui ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, prorogati in base all'art. 1 della citata legge n. 43 del 27 febbraio 1978, entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casandrino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanbattista Mastrosimone.

Roma, addì 27 luglio 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Casandrino (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per il 1978, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casandrino (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanbattista Mastrosimone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1978

PERTINI

ROGNONI

(6485)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Pizzo Calabro.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro), al quale la legge assegna venti membri, non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta, dimissionari.

Ed invero numerose sedute consiliari all'uopo tenute riuscivano infruttuose, talchè il prefetto di Catanzaro, con decreto 26 giugno 1978, formalmente notificato ai singoli consiglieri, provvedeva alla convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 30 giugno e 3 luglio 1978 rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e degli assessori sia effettivi che supplenti, con l'espressa avvertenza che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Tale tentativo non aveva esito positivo in quanto entrambe le sedute andavano deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità di quella rappresentanza elettiva a provvedere alla elezione del sindaco e degli assessori in sostituzione di quelli dimissionari e considerato che la conseguente paralisi funzionale è di grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto la summenzionata amministrazione comunale, nonostante la diffida del prefetto, non è riuscita a provvedere al primario adempimento della ricostituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pizzo Calabro ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Riccardo Caccavale.

Roma, addì 27 luglio 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e degli assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Riccardo Caccavale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1978

PERTINI

ROGNONI

(6486)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Claviere.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Claviere (Torino) al quale la legge assegna 15 membri non è riuscito a provvedere all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

Scaduto infruttuosamente il termine del 31 marzo u.s. entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43, la sezione di Torino del comitato regionale di controllo, il 10 maggio, preso atto che non era stato neppure predisposto il relativo schema, incaricava un proprio funzionario di provvedere a tale incombenza a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Predisposto lo schema di bilancio da parte del predetto commissario in data 2 giugno u.s., il sindaco di Claviere non riusciva però a convocare, nonostante due riunioni indette per il 23 e 24 giugno, la giunta municipale per fissare la data di convocazione del consiglio comunale per l'esame e approvazione del bilancio stesso.

A tanto provvedeva, quindi, su esplicita richiesta del comitato regionale di controllo, il prefetto di Torino, tramite un proprio commissario, il quale stabiliva le date di riunione nei giorni 3 e 4 luglio, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Entrambe le sedute risultavano, però, infruttuose, in quanto la prima del 3 luglio andava deserta mentre nella successiva del giorno 4, cinque degli otto consiglieri intervenuti, dopo un'ampia discussione, abbandonavano l'aula facendo così venir meno il numero legale necessario per deliberare validamente.

La citata sezione di controllo, pertanto, con atto n. 42705 del 25 luglio 1978 ha nominato un commissario *ad acta* che, con deliberazione in data 10 luglio u.s., ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione 1978 in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Torino, allora, ritenuto che nella fattispecie si è verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, di cui ha disposto intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978 anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 del 1969 prorogati in base alla citata legge n. 43 del 27 febbraio 1978, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Claviere ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Romano Fusco.

Roma, addì 27 luglio 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Claviere (Torino) non è riuscito a provvedere, nei termini previsti dalla legge, all'approvazione del bilancio di previsione per il 1978, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Claviere (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Romano Fusco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1978

PERTINI

ROGNONI

(6484)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1978.

Sostituzione di un sindaco supplente dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1976, con il quale si è provveduto alla nomina, per la durata di un triennio, del collegio sindacale dell'Ente suddetto;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1977 con il quale la dott.ssa Anna Maniccia, consigliere nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali è stata nominata sindaco supplente dell'Ente suddetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione nell'incarico della predetta dott.ssa Maniccia in quanto la stessa ha cessato di appartenere ai ruoli del Ministero;

Decreta:

Il dott. Alberto Eramo, consigliere nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, è nominato sindaco supplente dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I., in sostituzione della dott.ssa Anna Maniccia e durerà in carica fino alla scadenza del collegio suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° maggio 1978

Il Ministro: BISAGLIA

(6083)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Bristol (Gran Bretagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Bristol (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Londra e con la seguente circoscrizione territoriale: la contea di Gloucestershire.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1978
Registro n. 452 Esteri, foglio n. 326

(6513)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1978.

Nomina dei componenti la commissione tecnica per le industrie degli olii minerali, degli olii e grassi vegetali, dei grassi animali, delle proteine vegetali, dei colori e vernici e dei detergenti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1977, con il quale la Commissione tecnica governativa di cui ai decreti ministeriali 16 giugno 1930 e 16 aprile 1957 è stata sostituita con la commissione tecnica per le industrie degli olii minerali, degli olii e grassi vegetali, dei grassi animali, delle proteine vegetali, dei colori e vernici e dei detergenti;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da quello della sanità, da quello delle finanze, dall'Istituto superiore di sanità, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dalla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, dall'Unione petrolifera, dall'Associazione italiana dell'industria olearia e dall'Associazione nazionale dell'industria chimica;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, i seguenti signori sono chiamati, per un triennio, a far parte della commissione tecnica di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1977:

Fedeli prof. Enzo, direttore della stazione sperimentale per le industrie e degli olii e dei grassi, in Milano, con funzioni di presidente;

Centioli dott. Livio e Zambra dott. Gaetano, membri effettivi, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Giannessi dott. Piero, membro effettivo in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Maggioni dott.ssa Giuliana, membro effettivo in rappresentanza del Ministero della sanità;

Pascucci prof. Ennio, membro effettivo in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Monacelli prof. Riccardo, membro effettivo in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;

Bravo prof. Pierfrancesco, membro effettivo in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

Becchi Ivano, membro effettivo in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Ciardiello dott. Ugo, membro effettivo in rappresentanza degli industriali - settore olii minerali;

Paolini prof. dott. Felice, Mazzoni dott. Piervincenzo, Carisano prof. Alessandro e Bertini dott. Giancarlo, membri effettivi in rappresentanza degli industriali - settore olii e grassi vegetali;

Rocchietta dott. ing. Claudio, membro effettivo in rappresentanza degli industriali - settore proteine vegetali;

Dall'Aglio per. ch. Giorgio, membro effettivo in rappresentanza degli industriali - settore colori e vernici;

Belluco dott. Leandro e Gazzera dott. Sergio, membri effettivi in rappresentanza degli industriali - settore detergenti;

Vitagliano prof. Michele, Tiscornia prof. Enrico, Cucurachi prof. Angelo, Grieco dott. Domenico e Marzo dott. Salvatore, in qualità di esperti;

Puglisi dott. Giuseppe, membro supplente in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Baragli dott. Sergio, membro supplente in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

De Gasperis dott. Pietro, membro supplente in rappresentanza del Ministero della sanità;

Zelinotti dott. Tonino, membro supplente in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Cantafora dott. Alfredo, membro supplente in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;

Favini dott. Giancarlo, membro supplente in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

Rodino cav. dott. Antonio, membro supplente in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Dalla Torre ing. Marco, membro supplente in rappresentanza degli industriali - settore olii minerali;

Pierattini dott. Giampiero, Biagi dott.ssa Silvia, Sbarra dott. Pietro e Morchio p.i. Giovanni, membri supplenti in rappresentanza degli industriali - settore olii e grassi vegetali;

Luft dott. Giuseppe, membro supplente in rappresentanza degli industriali - settore proteine vegetali;

Ferretti dott. Giovanni, membro supplente in rappresentanza degli industriali - settore colori e vernici;

Bruna dott. Alberto e Pozzi dott. Giuseppe, membri supplenti in rappresentanza degli industriali settore detergenti.

Art. 2.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal dottor Pio Gallavresi, sperimentatore statale in servizio presso la stazione sperimentale, e, in caso di assenza o impedimento di questi, dal dott. Armando Fazio, sperimentatore della predetta stazione sperimentale.

Roma, addì 12 luglio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6302)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1978.

Gradazione normale dei vini della campagna 1976.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1976 delle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte:	
Novara	10
Torino, Vercelli	10,5
Cuneo	11
Asti	11,5
Alessandria	12
Valle d'Aosta:	
Aosta	11
Liguria:	
Genova	10
Savona	10,5
Imperia, La Spezia	11
Lombardia:	
Brescia, Como, Cremona, Mantova	10
Bergamo, Varese, Milano	11
Sondrio	11,5
Pavia	12
Trentino-Alto Adige:	
Trento, Bolzano	11,5
Veneto:	
Belluno	8,5
Venezia, Rovigo	9,5
Padova, Treviso, Verona, Vicenza	10
Friuli-Venezia Giulia:	
Udine, Pordenone, Trieste	11
Gorizia	12,5
Emilia-Romagna:	
Ferrara, Forlì	9
Parma, Ravenna	9,5
Piacenza, Bologna	10
Modena, Reggio Emilia	10,5
Toscana:	
Lucca, Pistoia	9,5
Massa Carrara	10
Arezzo, Livorno, Pisa	10,5
Grosseto	11
Firenze	11,5
Siena	12
Umbria:	
Perugia, Terni	10,5
Marche:	
Macerata	10
Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro	10,5
Lazio:	
Frosinone, Viterbo	10
Latina, Rieti, Roma	11
Abruzzo:	
Chieti, Pescara	10
L'Aquila, Teramo	10,5
Molise:	
Isernia	9
Campobasso	11
Campania:	
Avellino	10
Benevento, Salerno, Caserta, Napoli	10,5
Puglie:	
Foggia	10,5
Bari, Lecce	11
Brindisi, Taranto	11,5
Basilicata:	
Potenza	10,5
Matera	11
Calabria:	
Reggio Calabria	11
Cosenza	11,5
Catanzaro	12,5
Sicilia:	
Enna	10,5
Catania	11
Trapani	11,5
Palermo, Agrigento, Siracusa	12,5
Caltanissetta, Messina	13
Ragusa	13,5
Sardegna:	
Sassari	11
Oristano	12
Cagliari, Nuoro	12,5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1978

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(6515)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Bologna.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera del consiglio provinciale di Bologna n. 20427 del 6 dicembre 1977, esaminata senza rilievi dal C.R.C. il 21 novembre 1977, n. 29337, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » della strada provinciale « S. Giovanni in Persiceto-Funo-Ramello-Villafontana-Ganzanigo » per i tratti dall'origine alla località Fornace di S. Giovanni in Persiceto e da Funo alla strada statale n. 64 presso Lovoleto, per una lunghezza complessiva di km 6,752;

Vista la relazione dell'ufficio del coordinatore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia di Bologna del 20 giugno 1978;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato tecnico circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « S. Giovanni in Persiceto-Funo-Ramello-Villafontana-Ganzanigo » per i tratti dall'origine alla località Fornace di S. Giovanni e da Funo alla strada statale n. 64 presso Lovoleto, per una lunghezza com-

plessiva di km 6,752, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Bologna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza », oppure in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio », integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ». Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore, con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separono il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione, sia un arresto all'incrocio (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati da un pannello di identificazione strade di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13450 dell'11 novembre 1966).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(6301)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1978.

Sostituzione di un componente supplente del comitato di gestione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto l'art. 2 della predetta legge il quale ha istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.) la sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - S.A.C.E.;

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1977, con il quale il dott. Giuseppe Mazza venne, tra gli altri, nominato membro supplente del comitato di gestione della suddetta sezione su designazione del Ministero del commercio con l'estero;

Considerato che il predetto dott. Mazza ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in parola;

Considerato che il Ministero del commercio con l'estero ha designato il dott. Vittorio Barattieri quale membro supplente del ripetuto comitato di gestione, in sostituzione del dott. Giuseppe Mazza;

Decreta:

Il dott. Vittorio Barattieri è nominato membro supplente del comitato di gestione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (S.A.C.E.), su designazione del Ministero del commercio con l'estero ed in sostituzione del dott. Giuseppe Mazza, dimissionario.

Il predetto scadrà dalla carica insieme agli altri membri del comitato di gestione nominati con il decreto del 13 luglio 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

(6360)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1978.

Istituzione delle sezioni doganali Magazzini generali Gondrand, in Pioltello Limito e Zust-Ambrosetti S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonchè la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà, tra l'altro, di istituire e sopprimere le sezioni doganali;

Viste le domande presentate dalla Società nazionale di trasporti F.lli Gondrand S.p.a. e dalla Zust-Ambrosetti trasporti internazionali S.p.a., intese ad ottenere l'istituzione di sezioni doganali presso i propri impianti;

Considerata l'opportunità di aderire alle cennate richieste in attesa del potenziamento delle infrastrutture e degli impianti necessari all'accertamento dei servizi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le seguenti sezioni doganali:

Magazzini generali Gondrand - Pioltello Limito (Milano), dipendente dalla dogana di Milano;

Zust-Ambrosetti S.p.a. - Torino, dipendente dalla dogana di Torino.

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà delle predette sezioni doganali saranno stabilite dal capo della competente circoscrizione doganale.

Per le suddette sezioni doganali si osservano le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato art. 9 del testo unico, fatta salva, comunque, la facoltà di sopprimerle qualora vengano a modificarsi le condizioni che ne hanno determinato l'istituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1978

Il Ministro: MALFATTI

(6286)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1978.

Conferma del premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli alunni e degli studenti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado non statali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con la quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visti gli articoli 39 e 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istiuto nazionale per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta del 21 febbraio 1978, concernente il premio speciale unitario per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli alunni e degli studenti delle scuole e degli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 21 febbraio 1978, concernente la conferma, a decorrere dal 1° luglio 1977, nella misura di L. 1.785 annue pro capite, del premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli alunni e degli studenti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado non statali, nel testo annesso al presente decreto.

Roma, addì 25 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del direttore generale in ordine all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli alunni, degli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali;

Vista la propria deliberazione del 7 maggio 1969, approvata con decreto ministeriale 1° agosto 1969, con la quale sono stati stabiliti i premi speciali unitari annui pro capite per gli alunni e gli studenti e gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali ed è stato altresì disposto che la misura del premio degli studenti segua automaticamente e proporzionalmente le eventuali variazioni apportate alle retribuzioni annue ai sensi dell'art. 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1969, n. 1124;

Considerato che, per effetto della rivalutazione triennale delle retribuzioni da prendere a base per la liquidazione delle rendite nel settore industriale stabilita con decreto ministeriale 15 novembre 1974, il premio speciale unitario annuo pro capite per gli alunni e gli studenti anzidetti è attualmente pari a L. 1.785;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1977 il quale ha rivalutato, per il triennio 1° luglio 1977-30 giugno 1980, le predette retribuzioni;

Esaminati i dati di gestione dell'assicurazione degli alunni e degli studenti relativi al triennio scolastico 1972/73-1974/75, dai quali emerge che la misura di premio di L. 1.785 in atto è sufficiente a garantire la copertura dell'onere finanziario previsto per gli infortuni dei predetti soggetti;

Visto il combinato disposto dell'art. 39, secondo comma, e dell'art. 42 del citato testo unico;

Considerato che l'automatico e proporzionale adeguamento del premio speciale unitario degli alunni e degli studenti, alle nuove retribuzioni annue stabilite con il decreto ministeriale 28 luglio 1977 avanti richiamate, determinerebbe una eccedenza del gettito contributivo rispetto agli oneri della gestione assicurativa in parola;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico industria nella seduta del 3 febbraio 1978;

Sentito il parere favorevole del direttore generale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35,

Delibera:

1) che il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli alunni e degli studenti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado non statali, venga confermato, a decorrere dal 1° luglio 1977, nella misura di L. 1.785 annue pro capite.

La misura anzidetta seguirà, automaticamente e proporzionalmente le eventuali variazioni apportate alle retribuzioni annue ai sensi dell'art. 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fatto comunque sempre salvo quanto disposto dall'art. 39 dello stesso testo unico;

2) che la presente deliberazione venga inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto.

(*Omissis*).

Il presidente: ORLANDI

Il segretario: MALMASSARI

(6336)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1978.
Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo successivo, con cui Alberto Cozzo, nato ad Acqui Terme il 12 agosto 1904, è stato nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 12 luglio 1978, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Alberto Cozzo, nato ad Acqui Terme il 12 agosto 1904, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 25 luglio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(6256)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della S.p.a. S.A.I.S. Società per azioni idroelettrica Smurra, in Rossano Calabro.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 685453 del 13 gennaio 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti della S.p.a. S.A.I.S. - Società per azioni idroelettrica Smurra, con sede in Rossano Calabro (Cosenza);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata negli anni 1973, 1974 e 1975, convalidati dall'UTIF di Catanzaro;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata nell'anno 1976, convalidati dall'UTIF di Catanzaro, dai quali risulta che la suddetta società ha acquistato energia elettrica da terzi;

Viste le note in data 26 gennaio e 27 maggio 1977, con le quali la suddetta società ha comunicato che ha cessato di produrre energia elettrica;

Considerato che la società predetta svolge in atto attività di mera distribuzione di energia elettrica;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 1273 del 9 dicembre 1969;

Considerato che nei confronti della società predetta sono venute meno le condizioni che ne hanno consentito l'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che il proseguimento dell'anzidetta attività di distribuzione della società è incompatibile con la riserva attribuita all'Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che tale situazione lesiva deve essere rimossa a termine del richiamato art. 1 della legge predetta;

Ritenuto che la S.p.a. S.A.I.S. - Società per azioni idroelettrica Smurra, con sede in Rossano Calabro (Cosenza), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a S.A.I.S. Società per azioni idroelettrica Smurra, con sede in Rossano Calabro (Cosenza), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla S.p.a. S.A.I.S., dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Roma, addì 1° agosto 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6553)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1978.

Certificati speciali di credito del Tesoro, ai sensi dello art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Emissione 1° agosto 1978 - Seconda tranche di lire 1.200 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, ed, in particolare, l'articolo 20 il quale stabilisce che alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 8.075 miliardi, si provvede fino a concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi, maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese, mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario nelle forme ivi previste, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394, e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento della somma di lire 1.200 miliardi, comprensiva dei predetti oneri relativi all'anno 1978, di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 3 della ripetuta legge 22 dicembre 1977, n. 951;

Visto l'art. 3 della richiamata legge 22 dicembre 1977, n. 951, a norma del quale il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con le modalità e le caratteristiche stabilite nell'articolo stesso;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come risulta dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, è disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo nominale di lire 1.200 miliardi, per una durata di 24 mesi, ad un prezzo di emissione di lire 100 per ogni 100 lire di capitale nominale, con godimento 1° agosto 1978.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,35% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di aprile, maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto 1978 e pagabili il 1° febbraio successivo e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

In applicazione dei criteri di cui al precedente comma il tasso d'interesse pagabile il 1° febbraio 1979 (prima cedola) è pari al 6,35 per cento.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, di divisione dei titoli al portatore nonché quelle di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1979 e l'ultima il 1° agosto 1980.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 1980.

Art. 7.

I certificati speciali di credito verranno sottoscritti interamente dalla Banca d'Italia, ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facessero richiesta.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti da tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 9.

Il 18 agosto 1978, la Banca d'Italia provvederà a versare alla sezione di tesoreria provinciale di Roma l'importo corrispondente ai titoli assegnati.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5066.

Art. 10.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 946, CONVERTITO NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1978 » « SECONDA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO ».

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1978 » « SECONDA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo; nell'angolo, a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato è ripetuto, in basso, nel corpo del titolo e nelle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1978 » « SECONDA TRANCHE ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire un milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde - grigio.

La carta filigranata è colorata:

in rosso per i tagli da un milione;
in marrone per i tagli da 5 milioni;
in azzurro per i tagli da 10 milioni;
in celeste per i tagli da 50 milioni;
in verde per i tagli da 100 milioni;
in rosa per i tagli da 500 milioni;
in giallo per i tagli da 1.000 milioni.

Art. 11.

Gli oneri per gli interessi relativi agli anni finanziari 1979 e 1980 nonché quelli per il rimborso del capitale relativi all'anno finanziario 1980 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti, da istituire nelle forme prescritte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1978
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 340

(6552)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di economia politica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, è vacante una cattedra di economia politica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6500)

Vacanza della cattedra di logica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di logica matematica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6501)

Vacanza della cattedra di storia delle dottrine politiche presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli, è vacante la cattedra di storia delle dottrine politiche alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6502)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Sonico

Con decreto interministeriale 5 luglio 1978, n. 700, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « piano caricatore militare » sito in Sonico (Brescia) distinto nel catasto di tale comune come segue:

partita 1251, mappali 4317, 4318, 4316, 7104, 7103, 6685, 4340, 4315, 6703, 7105, 4335, 4709;
partita 4543, mappale 4715;
partita 4595, mappale 10338;
partita 4596, mappale 10337;
partita 4600, mappale 7182;
partita 4602, mappale 10336.
Superficie complessiva mq 17.190.

(6088)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni al regolamento del libro genealogico della razza bovina pezzata rossa friulana

Con decreto ministeriale 28 giugno 1978 sono state approvate le modificazioni al regolamento del libro genealogico della razza bovina pezzata rossa friulana relative alla istituzione nel libro stesso della « Sezione linea carne »

(5975)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Garbagnate Monastero

Con decreto 8 aprile 1978, n. 416, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di porzione di terreno demaniale in comune di Garbagnate Monastero (Como) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3/c mappale 1279/a 1/2 della superficie di mq 65 ed indicato nella planimetria 21 ottobre 1975 in scala 1:2000 vistata in data 11 agosto 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Como; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5976)

Con decreto 8 aprile 1978, n. 417, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di porzione di terreno demaniale in comune di Garbagnate Monastero (Como) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3/c mappale 1279/a 1/2 della superficie di mq 65 ed indicato nella planimetria 21 ottobre 1975 in scala 1:2000 vistata in data 11 agosto 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Como; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5977)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Grantorto e Fontaniva

Con decreto 10 maggio 1978, n. 985, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno della roggia Cartara segnato nel catasto del comune di Grantorto al foglio 13 mappale 62 (mq. 1.365); al foglio n. 18 mappale 66 (mq. 1.300) per mq. 2.665 e nel catasto del comune di Fontaniva al foglio n. 27 mappale 129 (mq. 190) della superficie complessiva di mq. 2.855 ed indicato negli estratti di mappa rispettivamente in data 14 marzo 1977 e 4 giugno 1976 in scala 1:2000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(5978)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Fontaniva, Grantorto e S. Giorgio in Bosco.

Con decreto 26 maggio 1978, n. 1198, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno tombati ed abbandonati dell'ex alveo della roggia Cartara segnati nel catasto del comune di Fontaniva (Padova) al foglio n. 27 mappale 59 1/2 (mq. 4.560) e 90 1/2 (mq. 790); nel catasto del comune di Grantorto al foglio 18 mappale 45 1/2 (mq. 2.050) e nel catasto del comune di S. Giorgio in Bosco al foglio n. 13 mappale 105 (mq. 5.770) della superficie complessiva di mq. 13.170 ed indicati negli schizzi planimetrici rilasciati il 17 aprile 1973, 2 aprile 1973 e 7 marzo 1966 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; schizzi planimetrici cha fanno parte integrante del decreto stesso.

(5979)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi dell'8 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	836,90	836,90	837,85	836,90	—	841,50	837 —	836,90	836,90	836,90
Dollaro canadese	735 —	735 —	734,50	735 —	—	740,40	735 —	735 —	735 —	735 —
Franco svizzero	492,09	492,09	492 —	492,09	—	493,60	491,90	492,09	492,09	492,10
Corona danese	153,12	153,12	153,10	153,12	—	152,18	153,13	153,12	153,12	153,12
Corona norvegese	159,60	159,60	159,65	159,60	—	157,60	159,60	159,60	159,60	159,60
Corona svedese	189,33	189,33	189,30	189,33	—	186,18	189,42	189,33	189,33	189,33
Fiorino olandese	387,43	387,43	387,80	387,43	—	383,64	387,40	387,43	387,43	387,43
Franco belga	26,682	26,682	26,65	26,682	—	26,44	26,696	26,682	26,682	26,68
Franco francese	191,82	191,82	192,15	191,82	—	192,23	191,98	191,82	191,82	191,82
Lira sterlina	1617,30	1617,30	1619 —	1617,30	—	1624,20	1617,45	1617,30	1617,30	1617,30
Marco germanico	420,40	420,40	420,75	420,40	—	414,50	420,43	420,40	420,40	420,40
Scellino austriaco	58,31	58,31	58,40	58,31	—	57,50	58,326	58,31	58,31	58,31
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,50	18,70	—	18,60	18,50	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	11,044	11,044	11,04	11,044	—	11,05	11,05	11,044	11,044	11,04
Yen giapponese	4,464	4,464	4,47	4,464	—	4,50	4,463	4,464	4,464	4,46

Media dei titoli dell'8 agosto 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,725
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,350
» 5 % (Ricostruzione)	98,025
» 5 % (Città di Trieste)	97,350
» 5 % (Beni esteri)	96,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	77,725
» 6 % » » 1970-85	77,625
» 6 % » » 1971-86	76,375
» 6 % » » 1972-87	73,650
» 9 % » » 1975-90	82,425
» 9 % » » 1976-91	82,400
» 10 % » » 1977-92	86,275
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,850
» » » » 1-10-1979	101,125
» » » » 1978-80	100,25
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,750
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,800
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,200
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,375
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,100
» » » 10 % 1- 1-1981	94,400
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,500
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	836,95
Dollaro canadese	735 —
Franco svizzero	491,995
Corona danese	153,125
Corona norvegese	159,60
Corona svedese	189,375
Fiorino olandese	387,415
Franco belga	26,689
Franco francese	191,90
Lira sterlina	1617,375
Marco germanico	420,415
Scellino austriaco	58,318
Escudo portoghese	18,600
Peseta spagnola	11,047
Yen giapponese	4,463

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a tredici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI ASTI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1978, N. ULA/1302/A/00122;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso per titoli, a tredici posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti.

Il 10% di tali posti, pari a 1, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (5ª classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego e dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'Istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Asti in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Asti, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatario di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa·

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Asti. Tale titolo deve essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) *certificato di cittadinanza italiana*, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare, (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alla capitaneria di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quello di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma *a*) del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Asti, e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, addì 4 maggio 1978

Il direttore provinciale reggente: DI BUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1978
Registro n. 8 Poste, foglio n. 180

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti

Il sottoscritto (1), nato a . . . . il . ., residente in . ., via . . . . n. ., provincia . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 4 maggio 1978, n. 22/78/3.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . il . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego e dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6295)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a cattedre indetti con decreto ministeriale 30 giugno 1971.

Sul supplemento ordinario n. 1 del Bollettino ufficiale parte II atti amministrativi del 9-16 giugno 1977, n. 23 e 24, sono state pubblicate le graduatorie dei concorsi a cattedre indetti con decreto ministeriale 30 giugno 1971.

(5912)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario della Corte dei conti.

I vincitori dello stesso saranno assegnati alle sezioni e delegazioni regionali della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d)* del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d)* dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, da segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e)* del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633: non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Nella domanda i candidati devono indicare tre sedi di sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti, in ordine di preferenza, con esclusione di quelle di Roma e Napoli, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 debbono altresì produrre, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengono alla categoria di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data della iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite di ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12, 13, 14 e 15 febbraio 1979, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte, sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del « Corpus Iuris » e delle « Institutiones di Gaio » — il tutto in edizione senza note né richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà, dovranno far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 4 febbraio 1978, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, la indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di questa abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1978

Il presidente: TEMPESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1978
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 342

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I. *a*) diritto civile e commerciale;
b) diritto processuale civile.

II. *a*) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo.

III. *a*) contabilità pubblica;
b) diritto finanziario.

IV. diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;

b) diritto processuale penale;

c) diritto internazionale pubblico e privato;

d) diritto ecclesiastico;

e) economia politica;

f) scienza delle finanze;

g) politica economica e finanziaria;

h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

(6533)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Lecco

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 100/San.Co. del 6 settembre 1976, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lecco;
Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 169/San.Co. del 3 agosto 1977;
Vista la dichiarazione di idoneità dell'unico concorrente formulata dalla stessa commissione giudicatrice;
Considerato che il posto messo a concorso col bando di cui in epigrafe è contenuto entro i limiti numerici di cui allo art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Il candidato dott. Angelo Ivaldi, unico concorrente al concorso di cui alle premesse, è dichiarato idoneo con punti 183,247.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e del comune interessato.

Como, addì 8 maggio 1978

p. *Il presidente*: MALDINI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 242/San.Co. dell'8 maggio 1978, con il quale è stata dichiarata l'idoneità dell'unico concorrente che ha partecipato al concorso bandito con decreto n. 10/San.Co. del 6 settembre per il posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Lecco;
Considerato che il posto messo a concorso è contenuto entro i limiti numerici di cui all'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Il dott. Angelo Ivaldi, nato il 16 novembre 1934, è nominato ufficiale sanitario del comune di Lecco con lo stato giuridico di cui agli articoli 37 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Il predetto percepirà lo stipendio stabilito dall'amministrazione comunale di Lecco ed assumerà servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto ed espleterà il periodo di prova ai sensi dell'art. 37 del sopracitato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente provvedimento sarà trasmesso anche al sindaco di Lecco per quanto di sua competenza e verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e del comune interessato.

Como, addì 8 maggio 1978

p. *Il presidente*: MALDINI

(5993)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2048 del 23 agosto 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 ottobre 1977) con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli di esami, per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Meldola e Santa Sofia;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto le segnalazioni dell'Ordine dei veterinari della provincia di Forlì e dei comuni di Meldola e Santa Sofia;

Vista la nota n. 61.3/4210 del 3 luglio 1978 della regione Emilia-Romagna, assessorato alla sanità;

Visto il decreto n. 966 del 22 marzo 1978 del medico provinciale di Forlì;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9, 12 marzo 1973, n. 16 e 22 giugno 1978, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei due posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Meldola e Santa Sofia di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Sidoti dott. Salvatore, funzionario della sezione decentrata del comitato di Controllo di Forlì.

Componenti:

Zanni dott. Clementino, veterinario provinciale di Ravenna;

Gentile prof. Giuseppe, docente di ruolo di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Mora prof. Arturo, docente di ruolo in ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale dell'Università di Bologna;

Guidi dott. Giorgio Francesco, veterinario condotto del comune di Forlì.

Segretario:

Montanino dott. Domenico, funzionario della sezione decentrata del comitato di controllo di Forlì.

Art. 2.

La predetta commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso lo istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 11 luglio 1978

(5991) *Il veterinario provinciale*: CANCELLIERI

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI EBOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto anatomo patologo;
un posto di aiuto di anestesia-rianimazione;
un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(2848/S)

OSPEDALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesa e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(2849/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio cardiologico con annessa sezione di degenza ed unità coronariche;
un posto di assistente di neuropschiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(2826/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MANFREDONIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(2829/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale (per l'ospedale zonale di Longone al Segrino);

un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(2847/S)

OSPEDALE CIVICO « B.NE RINALDI » DI VIZZINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di chirurgia generale (ambedue a tempo pieno);

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale (quest'ultimo a tempo pieno);

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia (quest'ultimo a tempo pieno e riservato alle categorie protette ex art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482);

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria (ambedue a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vizzini (Catania).

(2863/S)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(2856/S)

OSPEDALE CIVILE « F.LLI BORSELLI » DI BONDENO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bondeno (Ferrara).

(2857/S)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA - CAPPIA" » DI OMEGNA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(2858/S)

OSPEDALE CIVICO « S. SPIRITO » DI CARINI

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(2859/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO - LOCATELLI » DI CLUSONE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Clusone (Bergamo).

(2864/S)

OSPEDALE DI S. AGATA MILITELLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia (ambedue a tempo pieno);

tre posti di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata Militello (Messina).

(2865/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(2860/S)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(2861/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(2834/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di assistente di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(2835/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di primario della terza divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della terza divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(2836/S)

OSPEDALE « REGINA APOSTOLORUM » DI ALBANO LAZIALE

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Albano Laziale (Roma).

(2824/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di assistente di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(2838/S)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(2823/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(2837/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia-traumatologia (divisione *B*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(2844/S)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carrara (Massa-Carrara).

(2830/S)

OSPEDALE OFTALMICO FIORENTINO DI FIRENZE

Concorso a due posti di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, a due posti di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(2831/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO D'ALTOPASSO » DI LICATA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(2832/S)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia per il servizio di farmacia interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(2825/S)

OSPEDALI RIUNITI DI JESI

Concorso a due posti di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesi (Ancona).

(2833/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIUSEPPE » DI URBANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbania (Pesaro e Urbino).

(2840/S)

OSPEDALE DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto e un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(2845/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto di laboratorio di ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(2827/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Concorso a tre posti di aiuto e quattro posti di assistente psichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto e quattro posti di assistente psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, emanato in esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, al regolamento generale dell'ente, e, per quanto non disposto, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(2807/S)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del centro trasfusionale sangue;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiene (Vicenza).

(2842/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(2839/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di vice direttore sanitario presso l'ospedale maggiore « C. A. Pizzardi »;

un posto di aiuto di cardiologia presso l'ospedale policlinico « S. Orsola »;

un posto di assistente di chirurgia pediatrica presso l'ospedale maggiore « C. A. Pizzardi »;

un posto di assistente di neurochirurgia presso l'ospedale « Bellaria ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti nominati, entro 30 giorni dalla data di partecipazione della nomina e prima di assumere servizio, dovranno rilasciare formale dichiarazione di impegno in ordine alla accettazione del rapporto di lavoro a tempo pieno nonchè alla disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o in strutture sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12, e dagli accordi sindacali raggiunti in materia, a pena di decadenza, senza necessità di diffida od altra formalità di sorta. La firma in calce alla predetta dichiarazione dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(2846/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Revoca del concorso a tre posti di assistente del servizio autonomo di guardia medica, pronto soccorso, accettazione ammalati.

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio autonomo di guardia medica, pronto soccorso, accettazione ammalati, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1977, è revocato.

(2851/S)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO « L. CURTO E SS. ANNUNZIATA » DI POLLA

Avviso di rettifica

L'avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 3 luglio 1978 deve intendersi rettificato in: « Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia generale *e pronto soccorso* ».

(2850/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782240)